CONFERIMENTO DI FONDI AL BANCO DI NAPOLI, AL BANCO DI SICILIA, AL BANCO DI SARDEGNA ED AL CREDITO INDUSTRIALE SARDO E COLLOCAMENTO DI OBBLIGAZIONI EMESSE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO INDUSTRIALE

Art. 3

Il Credito industriale sardo iscrivera' la somma conferiti al "Fondo speciale" di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potra' essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'istituto.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-di-fondi-al-banco-di-napoli-al-banco-di-sicilia-al-banco/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it